



COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 46

OGGETTO :

ALIQUOTE TASI ANNO 2017. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, con inizio seduta alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Gianpiero BRUNETTI	SINDACO	X	
Andrea G. BELTRANDO	Vice Sindaco	X	
Caterina BERGIA	Consigliere	X	
Enrico FACCIOLO	Consigliere	X	
Ines GHIGO	Consigliere	X	
Luca MEINARDI	Consigliere	X	
Valerio ODERDA	Consigliere	X	
Luisa PERLO	Consigliere	X	
Giorgio TUNINETTI	Consigliere	X	
Totale		9	

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg.si:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Melchiorre CAVALLO	Assessore	X	
Enrico MARIANO	Assessore	X	
Giacomo ROSSO	Assessore	X	
Totale		3	

Con l'intervento e l'opera del Signor **Dott. Vito BURGIO**, Segretario Comunale.

Il Signor **Gianpiero BRUNETTI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Del. CC. n. 46 del 28.12.2016: Aliquote TASI 2017 – determinazioni.

Su relazione dell'Assessore al Bilancio sig. Cavallo:

Premesso che

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.07.2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote (e le detrazioni) del tributo in oggetto nella misura risultante dal seguente prospetto:

• **3,30 per mille:**

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).

Detrazione € 100,00 applicabile per le sole abitazioni principali (escluse pertinenze), che hanno una rendita catastale fino a € 400,00. Tale detrazione se non completamente utilizzata, sarà usufruibile anche per l'imposta dovuta per le pertinenze.

• **1,00 per mille:**

per gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la normativa vigente;

azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili appartenenti alle altre categorie

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

I Consiglieri comunali seguenti, chiesta la parola ed avutala, intervengono come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi:

Consigliere TUNINETTI: In linea con la nostra politica, annuncio il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Servizio, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi di legge;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 23.12.2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 9
- astenuti n. /
- votanti n. 9
- voti favorevoli n. 6
- voti contrari n. 3 (Consiglieri Oderda, Perlo, Tuninetti)

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazione **TASI**:

- **3,30 per mille:**

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) :

Detrazione € 100,00 applicabile per le sole abitazioni principali (escluse pertinenze), che hanno una rendita catastale fino a € 400,00. Tale detrazione se non completamente utilizzata, sarà usufruibile anche per l'imposta dovuta per le pertinenze.

- **1,00 per mille** per gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la normativa vigente;

confermando l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili appartenenti alle altre categorie

2. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
3. di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

GPS/gps/ba

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Gianpiero BRUNETTI)

IL SEGRETARIO
(Dott. Vito BURGIO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 17/01/2017 al 31/01/2017 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17/01/2017 festivo/di mercato oppure dal 17/01/2017 al 31/01/2017 senza seguito di opposizioni o ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TOCCI dott. Giuseppe Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TOCCI dott. Giuseppe Francesco)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- in data 28/12/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TOCCI dott. Giuseppe Francesco)
